



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **22/12/2016** - delibera n. **93**

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. N.175/2016, TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

L'anno (2016), il mese di **DICEMBRE**, il giorno **VENTIDUE**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **ANDREA PULLINI - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Segretario Generale dott. MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	MOLARI CATERINA	P
BIGUZZI LEONARDO	P	PULLINI ANDREA	P
BRACCI FEDERICO	P	ROSSI ENRICO	P
CAPPONCINI CLAUDIO	A	ROSSINI FILIPPO	P
CASALI MARCO	A	ROSSO GIORGIO GUSTAVO	A
CASTELLUCCI SEBASTIANO	P	SANTERO CHIARA	P
CECCARONI DAVIDE	P	SPINELLI STEFANO	A
D'ALTRI SILVIA	P	VALLETTA VITTORIO	A
FORMICA DOMENICO	A	VENTURI STEFANIA	P
GUIDUZZI NATASCIA	A	ZIGNANI SIMONE	P
IACOVELLA MASSIMILIANO	A	ZOFFOLI GILBERTO	A
MAGNANI LUCA	P	ZUCCATELLI GIUSEPPE	P
MAZZONI CRISTINA	P		

Presenti: n. 16 - Assenti: n. 9

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

LUCA MAGNANI
ENRICO ROSSI

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - TOMMASO DIONIGI -
FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della Legge Delega n. 124/2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, c.d. Legge Madia, è stato approvato con Decreto Legislativo n. 175/2016 il “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016;
- che il nuovo T.U. prevede importanti e sostanziali adempimenti in capo agli enti locali e alle società partecipate tra cui:
 - a. l'obbligo delle società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto di adeguare i propri statuti alle disposizioni dello stesso entro il 31 dicembre 2016 (art. 26);
 - b. la ricognizione straordinaria da parte del Comune di tutte le partecipazioni dallo stesso detenute, comprese le partecipazioni indirette, individuando quelle che devono essere alienate (art. 24) da effettuarsi entro il 23 marzo 2017;

RICHIAMATI nello specifico:

- l'art. 2 ai sensi del quale sono a controllo pubblico le società in cui una o più amministrazioni esercitano poteri di controllo, ai sensi dell'art 2359 del Codice Civile e che precisa, alla lettera b) che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione i norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- l'art. 3 il quale prevede che nelle società a controllo pubblico per azioni la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale mentre in quelle a responsabilità limitata è prevista la nomina dell'organo di controllo o in alternativa di un revisore;
- l'art. 6 il quale prevede, al comma 4, che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio la relazione sul governo societario ;
- l'art. 11 che interviene in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico disponendo, tra l'altro:
 - che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di regola, costituito da un amministratore unico; in termini derogatori (c. 3), per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'Assemblea della società, in base ad un DPCM che ne definisce i criteri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 23 marzo 2017, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero mediante uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice civile, in tal caso il numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere complessivamente superiore a cinque;

- gli statuti delle società a controllo pubblico prevedano altresì:
 - a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
 - b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
 - c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
 - d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

DATO ATTO CHE:

- con separati atti Deliberativi sono state approvate le modifiche statutarie per l'adeguamento alle succitate disposizioni, relativamente alle seguenti società,
 - Cesena Fiera Spa (Delibera C.C. 71 del 10.11.2016)
 - Lepida Spa (Delibera C.C. n. 76 del 06.12.2016)
 - Energie per la Città Spa (Delibera C.C. n. 75 del 06.12.2016)
- le società Start Romagna Spa, Ser.in.Ar Spa ed Hera Spa non sono tenute ad adeguare i loro statuti in quanto:
 - Le società Start Romagna Spa e Ser.in.Ar Spa non sono a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 175/2016 ;
 - Hera SpA in quanto società quotata è soggetta alle norme del T.U solo se espressamente previsto e fra le norme applicabili alle società quotate non rientrano quelle previste all'articolo 26;
- non risultano ancora emanati i previsti decreti che stabiliscono i criteri per i quali l'assemblea dei soci può deliberare, in deroga al principio generale dell'amministratore unico, di nominare eventualmente un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri;
- a seguito dei nuovi parametri stabiliti dal Dlgs 175/2016 succitato alcune società per le quali il Consiglio Comunale aveva deliberato il mantenimento a seguito della ricognizione attuata ai sensi della Legge 147/2014 comma 611 e seguenti, dovranno essere oggetto di ulteriore razionalizzazione,
- con la Sentenza Costituzionale 251/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015 succitata, nella parte in cui prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata;

CONSIDERATO CHE:

- la Corte ha circoscritto il proprio scrutinio alle disposizioni di delega, escludendo le norme attuative e quindi anche il decreto legislativo 175/2016 in materia di partecipate;
- le pronunce di illegittimità costituzionale colpiscono le disposizioni impugnate solo nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi siano adottati previo parere e non previa intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni;
- il governo, in ossequio al principio di leale collaborazione, nell'esercizio della sua discrezionalità, dovrà apprestare soluzioni correttive alla legge delega, che potranno avere effetti anche sulle disposizioni del Dlgs 175/2015;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- è tutt'ora in corso di completamento il processo di fusione delle tre agenzie per il trasporto pubblico locale di ambito romagnolo in AMR Srl Consortile e solo alla conclusione del processo potrà essere attivata la scissione del ramo forlivese;
- si stanno valutando insieme agli altri soci eventuali modifiche ulteriori da apportare ai restanti statuti e il confronto, in relazione a Unica Reti Spa, Romagna Acque Spa e ATR Srl consortile coinvolge un numero elevato di soci;
- eventuali modifiche del quadro di riferimento normativo potrebbero comportare l'obbligo di ulteriori adeguamenti con inevitabili maggiori oneri a carico delle società pubbliche per le spese notarili;

RITENUTO pertanto opportuno, per le ragioni sopra evidenziate, nel rispetto dei principi di economicità e ragionevolezza, sospendere momentaneamente l'iter avviato per l'approvazione delle modifiche statutarie delle seguenti società a controllo pubblico

- ATR Srl Consortile
- TECHNE' Spa
- UNICA RETI Spa
- ROMAGNA ACQUE Spa
- FILIERA ORTOFRUTTICOLA Spa

e di rimandare le stesse oltre il termine del 31/12/2016, in attesa di conoscere l'evoluzione del quadro di riferimento normativo, data la sua attuale instabilità;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Su conforme proposta del Segretario Generale;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs n.267/2000;

Acquisito, in via preliminare, il parere favorevole di cui all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 di seguito riportato;

Esaminata in 1^a Commissione consiliare in data 12.12.2016, come da copia del verbale in atti;

Udita la discussione, di cui copia in atti;

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: 16 votanti: 16

A voti unanimi palesemente espressi;

D E L I B E R A

- **DI SOSPENDERE** momentaneamente, per le ragioni sopra evidenziate, nel rispetto dei principi di economicità e ragionevolezza, l'iter avviato per l'approvazione delle modifiche statutarie delle seguenti società a controllo pubblico:

- ATR Srl Consortile
- TECHNE' Spa
- UNICA RETI Spa
- ROMAGNA ACQUE Spa
- FILIERA ORTOFRUTTICOLA Spa;

e di rimandare le stesse oltre il termine del 31/12/2016, in attesa di conoscere l'evoluzione del quadro di riferimento normativo, data la sua attuale instabilità così da consentire ai soci di apportare modifiche complete ed evitare il formarsi di inutili costi in capo alle società;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti: 16 votanti: 16

A voti unanimi palesemente espressi;

D E L I B E R A

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.L.vo n.267/2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

MANUELA LUCIA MEI

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA' PARERE CONTABILE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ANDREA PULLINI

MANUELA LUCIA MEI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 10 GENNAIO 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 10/1/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

MONIA AMADORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 22/12/2016.

p.c.c. ad uso amministrativo

Cesena, 10/1/2017

Il funzionario incaricato

dr.ssa M. Amadori